

Comune di

Villa San Pietro

Provincia di Cagliari 09010 Villa San Pietro (CA) Piazza San Pietro, 6

Santu Perdu

Provincia de Casteddu Pratza Santu Perdu, 6 09010 Santu Perdu (CA)

REGOLAMENTO PER L'ARREDO E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

PER GLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 10/05/2021

Indice generale

2
2
.2
3
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
0
0
2
4
4

■Art. 1 SOGGETTI E PROCEDURE

Il presente Regolamento riguarda gli interventi di arredo urbano da eseguire su suolo pubblico, compresa l'installazione di mezzi pubblicitari, che abbisognano di specifica concessione di occupazione e/o autorizzazione, definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata che risultino di fatto vincolate all'uso pubblico generalizzato quali aree di lottizzazioni, passaggi, vicoli, strade vicinali ecc. Il Regolamento dà altresì indicazioni per le condizioni di occupazione, anche temporanea, di tali spazi.

Qualora si riscontrasse contrasto tra le prescrizioni del presente regolamento e strumenti urbanistici vigenti e futuri, saranno questi ultimi a prevalere.

•

.Art. 2 DISCIPLINA DEL VERDE E INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE

Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell'Ente proprietario o gestore.

Compatibilmente con l'estensione e la funzione dell'area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali anche mediante l'installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini portarifiuti, giochi per bimbi, servizi igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per bimbi dovranno essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette di ridotte dimensioni, cestini portarifiuti collocati a minore altezza da terra. In tali aree di gioco per i bimbi, per ragioni igieniche, non sarà consentito accompagnare animali.

Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazioni o opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall'ufficio manutenzioni. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale.

Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie e fatte salve scelte progettuali.

In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, di almeno 0,50 m. all'intorno.

Per ragioni di pubblica incolumità è consentito l'abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di giardini storici.

.Art. 3 DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico, aree di proprietà private vincolate all'uso pubblico, devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.

In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno preferibilmente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d'intervento, sentito a riguardo il parere dell Ufficio Tecnico Comunale.

Nelle zone sottoposte a tutela ambientale, per le strade e i marciapiedi che abbiano conservato le originarie caratteristiche per forma e materiali, e' vietata la copertura con manti cementizi o conglomerati bituminosi.

E' altresì consentita la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano consolidato.

In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombinature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente, e secondo le forme di intervento compatibili con il presente Regolamento e del Regolamento edilizio Comunale.

Quando, a seguito accertamento e previa acquisizione di un parere dell'Ufficio Tecnico Comunale le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione risultino indecorose e/o di disagio per gli abitanti o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità, il competente Responsabile del Servizio ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine fissato dal medesimo Responsabile in relazione all'entità dal lavoro da eseguirsi. Il Responsabile del servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, riservarsi il potere di intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente, qualora la proprietà non dia compiuta esecuzione ai contenuti dell'ordinanza.

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi. L'eventuale messaggio pubblicitario sarà oggetto del calcolo dell'imposta sulla pubblicità esclusivamente per la parte di scritta o logo riprodotti.

•

.Art. 4 OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi

dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.

L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebi o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale.

Nelle piazze e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione e con attrezzature espositive di negozi. Di seguito tali occupazioni verranno indicate con il termine di **DEHORS** (vedi art.8). **Tutte le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali**. Nel caso di percorsi porticati o alberati l'occupazione potrà avvenire nella fascia compresa tra le colonne o le alberature, garantendo una distanza minima di mt. 1,50 dal fusto o dal colonnato. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali

- a.a.i <u>tavoli e le sedie</u> dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, in metallo non con finitura cromata o lucida, in rattan o polyrattan. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);
- a.b. gli <u>ombrelloni</u> dovranno avere struttura lignea, di metallo color antracite, o di altro materiale dello stesso colore della tenda, e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù), inscritta in un cerchio di diam. massimo di mt. 4,00. Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole;
- c. l'uso di <u>fioriere</u> asportabili è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere
- architettoniche e del Codice della Strada. Nel centro storico è tassativamente obbligatorio l'uso di fioriere in corten. Al di fuori del centro storico le fioriere dovranno essere in corten oppure in prefabbricati di cemento con finitura bianca, liscia o bocciardata. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione, evitando piante succulente e privilegiando essenze mediterranee di piccola taglia.
- d. gli <u>espositori</u> vari dovranno in via prioritaria essere contenuti nel "fornice" della vetrina, e dovranno avere supporti di uguale colore, forma e dimensione. Onde evitare disordine nell'ambito del centro storico sono consentiti unicamente:
 - espositori di guide e cartoline in aderenza alla vetrina o nella fascia di intercolonnio fronteggiante la stessa;
 - espositori per souvenir di uguale forma, colore dimensione collocati entro il fornice o lateralmente alla vetrina per una prof. massima di cm. 35;
 - espositori di giornali nel numero massimo di due, collocati nelle immediate vicinanze della rivendita, e portalocandine nel numero massimo di tre.
- e. gli <u>elementi riscaldatori</u> da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente durante la stagione invernale, siano di tipo trasparente, aventi altezza massima di cm. 140 e non vengano infissi al suolo.

Non è consentita all'interno del centro storico l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e dispositivi per la raccolta di deiezioni animali, che devono essere inseriti nel "fornice" della vetrina, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti, se non dietro autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso di almeno m.1,80.

L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Responsabile del servizio competente, della concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

La richiesta di concessione dovrà essere corredata da una relazione descrittiva, completa di documentazione fotografica, degli elementi di arredo, al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento.

•

.Art. 5 ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine del paese. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi. Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico sono:

- gazebi, edicole, chioschi, servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, ogni altro elemento di tipo prefabbricato, ecc;
- distintivi urbani, come monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico;
- impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
- volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
- antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare;
- monumenti ed edicole funerarie.

.

5.1. Gazebi, edicole, chioschi, pensiline

L'installazione di gazebi, edicole, chioschi, pensiline è subordinata su tutto il territorio comunale al rilascio del titolo edilizio e abilitativo e/o dell'autorizzazione degli enti preposti all'eventuale vincolo, nonché a tutte le autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente al momento dell'installazione stessa, così come indicato dall'ufficio tecnico comunale.

.

.5.2 Impianti di illuminazione esterna pubblica e privata

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico;

Sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico solo gli impianti con ottiche "cut-off" aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre. Tali impianti devono essere equipaggiati con lampade della più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luce degli stessi in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. E' da preferire l'uso di lampade al sodio, ad alta e bassa pressione.

Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, giardini, monumenti, svincoli stradali, complessi industriali, sportivi, commerciali e aree di ogni tipo dovranno avere un'inclinazione tale da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90°ed oltre, nonché idonei schermi atti ad evitare qualsiasi dispersione verso l'alto. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria.

Nell'illuminazione di monumenti di importanza storica e architettonica si può far ricorso a fasci di luce orientati dal basso verso l'alto purchè tali fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della superficie stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente Responsabile del Servizio per le iniziative private mentre è soggetta alla normativa delle opere pubbliche per gli interventi promossi dal Comune. Tale regime vale anche per impianti a scopo pubblicitario, o per la modifica di quelli esistenti. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.

Il progetto di illuminazione deve essere redatto da una delle figure professionali abilitate dalla legislazione vigente, e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato conformemente alla normativa vigente.

Le ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri del presente regolamento.

Tale procedura si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.

E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale.

.5.3 Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi

I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto il territorio, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sui percorsi pedonali posti all'interno di zone di rilevanza storico-ambientale possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.

La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta e rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticati e il rispetto degli edifici di pregio storico-

architettonico. Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti.

E' consentita l'installazione di transenne parapedonali e dissuasori di sosta nell'ambito del centro urbano nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Nell'ambito della zona classificata come centro storico, sono consentiti unicamente elementi in ghisa o ferro, o colonnine in marmo, granito o materiale lapideo. In tutte le zone, l'installazione di transenne e dissuasori con apposizione di messaggi pubblicitari, è ammessa nel rispetto della normativa sulla Pubblicità, e sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. L'installazione e' subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà' valutata dagli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione suolo, nel caso di installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta

L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purche' previsti in un progetto unitario, soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e regolata da apposita convenzione. I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici tutelati ai sensi di legge.

L'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione, e della normativa vigente in materia di pubblicità.

.

.5.4 Volumi tecnici

Sono vietati volumi tecnici e manufatti di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno m.1,20 o, solo per brevi tratti, di m.0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.

•

■5.5 Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche, impianti di telefonia cellulare, impianti di condizionamento

Nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in occasione del primo intervento edilizio soggetto ad autorizzazione se relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questione. L'antenna di ricezione dovrà essere collocata sulla copertura degli edifici dal lato interno. Le antenne paraboliche satellitari dovranno anch'esse rispettare la direttiva sopra indicata. Qualora la soluzione risultasse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Per le antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano. In particolare, nelle zona di centro storico, le antenne paraboliche, individuali o condominiali, , non dovranno avere un diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte o simboli e, ove possibile, devono assumere una colorazione in sintonia con l'intorno. Per giustificati motivi di carattere tecnico e previa autorizzazione edilizia, è ammessa l'esposizione in facciata purchè la superficie della parabola assuma la medesima colorazione della facciata e di diametro minore possibile.

Per quanto concerne l'installazione di antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari si precisa che la formazione di tralicci e di antenne con cabina schelter per apparati posta fuori terra o a tetto è classificata come intervento di nuova costruzione. Nel caso in cui l'impianto sia inglobato in edifici esistenti l'intervento è di tipo ristrutturativo.

L'installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica, della normativa statale e regionale vigente, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria, alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, prescrivendo che preliminarmente alla richiesta di installazione di nuove stazioni radio base di telefonia mobile.

Sono vietate le installazioni nel raggio di m.100 dal perimetro esterno di asili, edifici scolastici, strutture sanitarie di ricovero e cura.

Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento, nelle facciate e nei prospetti visibili dalla pubblica via sono di regola vietate (tassativamente nel centro storico) le nuove installazioni o sostituzioni.

Per le unità di condizionamento esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, visibili dalla strada o da altri spazi pubblici, o in caso di sostituzioni o nuove installazioni qualora non siano possibili alternative, è prescritta l'adozione di accorgimenti volti a mascherare il macchinario e i relativi impianti.

Deve sempre essere prioritariamente valutata la possibilità di sistemazione in balconi o verande in posizioni che ovviamente non ne consentano la vista.

.5.6 Monumenti ed edicole funerarie

Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro conservativo e nuova costruzione di monumenti ed edicole funerarie sono subordinati ad Autorizzazione Edilizia ovvero a Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge, nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 "Regolamento di Polizia mortuaria".

.5.7 Altri interventi di arredo

Tutti gli altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti punti, ossia servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, monumenti, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali sono soggetti ad approvazione di specifico progetto o piano di distribuzione. La domanda per tali interventi minori, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a.a. una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1.000 o 1.2.000 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
- a.b. progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare o piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul territorio comunale;
- a.c. documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata all'intervento e simulazione fotografica con l'inserimento dell'oggetto;
- d. relazione tecnico illustrativa;

8

e. Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune;

Tutte le opere elencate nel presente articolo 5 non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

.Art. 6 INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

L'esposizione di insegne di esercizio, targhe professionali, cartelli pubblicitari, striscioni stradali, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari in generale è regolamentata dal Regolamento comunale degli impianti pubblicitari, vigente.

.

.6.1 Insegne e vetrofanie

L'insegna di esercizio o commerciale è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie della stessa; reca scritte, simboli, marchi e denominazione della ditta o azienda rappresentata; può essere realizzata in materiale di qualsiasi natura, luminoso o illuminato. Rientrano in questa categoria anche le scritte realizzate con materiale adesivo o pittorico sul vetro di vetrine e infissi.

Nelle zone omogenee del centro storico, le insegne di esercizio, luminose e non, dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il "fornice" delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Sempre in tali ambiti, e solo nel caso in cui l'intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio direzionale o commerciale, istituto bancario, ecc.), sarà consentito il posizionamento sulla facciata di insegne a lettere scatolate realizzate in materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica della facciata. Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri. In tutte le altre zone sono ammesse insegne commerciali esposte sulle vetrine e sulle facciate degli edifici e, nelle aree destinate ad attività produttive, è consentito il posizionamento sul tetto dell'edificio ove ha sede l'attività, purchè l'insegna abbia dimensioni compatibili alle disposizioni del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione. L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria dovrà avvenire dall'alto verso il basso.

Nel centro storico e nelle aree soggette a tutela ambientale non è possibile apporre insegne alle catene dei portici.

Nelle zone del centro storico, in deroga ad ogni altra disposizione sono ammesse insegne a bandiera che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali ad esempio Uffici Pubblici, PP.TT., Carabinieri, tabaccherie, farmacie, postazioni telefoniche,..., trattorie e ristoranti, ecc., purchè siano compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio, non siano in contrasto con la visuale prospettica della via e non creino inquinamento visivo. Tali insegne non potranno superare le dimensioni di cm. 70x70, dovranno mantenere una distanza minima di cm. 220 dal marciapiede, e dovranno rientrare di cm. 20 dal bordo dello stesso.

L'applicazione di scritte adesive della dimensione massima di 600 cmq. nel numero di una per vetrina non necessita di atto autorizzativo, fatto salvo il pagamento della **imposta comunale sulla pubblicità se prevista**.

L'esposizione di insegne e di vetrofanie con dimensioni superiori a 600 cmq. è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada da richiedersi all'Amministrazione Comunale, corredata dalla seguente documentazione:

- · planimetria generale in scala 1:1000 individuante l'edificio oggetto di intervento;
- · disegno dell'insegna, con relative misure, testo e colori;
- · documentazione fotografica delle facciate interessate dall'intervento e simulazione fotografica con l'inserimento dell'insegna;
- · autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune;

L'installazione di insegne in mancanza di Autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada e/o dall'art. 168 del D.L.vo n. 42/2004.

.

.6.2 Preinsegne

E' consentita l'installazione di preinsegne come definite dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, complete di freccia di orientamento ed eventualmente da simboli o marchi, esposta su idoneo palo e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata entro un raggio di 5 Km. dalla sede della stessa, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

Nell'ambito del centro storico come delimitato dallo strumento urbanistico comunale non e' consentita l'installazione di preinsegne indicanti punti di vendita di "interesse privato" (uffici privati, pubblici esercizi, negozi ed esercizi commerciali).

•

.6.3 Segnali turistici e di territorio

E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

.

■Art. 7 EDICOLE E CHIOSCHI

E' consentita la collocazione su suolo pubblico, di edicole di giornali e chioschi previo rilascio del titolo edilizio e abilitativo e/o dell'autorizzazione degli enti preposti all'eventuale vincolo, nonché a tutte le autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente al momento dell'installazione stessa, così come indicato dall'ufficio tecnico comunale, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore. Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.

Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati di un servizio igienico ad uso del personale. Nel caso sia previsto l'allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, dovrà essere realizzato uno o più servizi igienici di uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni impartite dal locale Regolamento d'Igiene. In ogni caso la superficie massima di occupazione con chiosco non potrà superare i 25 mg.

Per le edicole e chioschi collocati nel centro storico, dovranno essere utilizzate tipologie di materiali che ben si inseriscono nel contesto urbano, usando preferibilmente il ferro, la ghisa, il rame e le finiture nei colori bruniti o canna di fucile, evitando, assolutamente, manufatti in alluminio anodizzato.

Le edicole di giornali collocate nelle zone residenziali sia di centro storico che di altre zone non

potranno superare i 20 mq. di superficie di vendita.

Gli interventi volti ad insediare sul territorio edicole e chioschi sono soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione suolo e a permesso a costruire, comprensiva se necessario, dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti Responsabili di servizio. La domanda di permesso a costruire dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a. una o più planimetrie generali in scala 1:1000 o 1:500 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;
- b. progetto dell'opera (piante, alzate, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;
- c. relazione tecnico illustrativa;
- d. documentazione fotografica dell'area interessata all'intervento;
- e. simulazione fotografica o rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento;
- f. Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili o aree vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune.

La richiesta di concessione all'occupazione suolo dovrà essere presentata nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

.

.ART. 8 DEHORS

Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 26/07/2003 n. 14. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.

E' consentita la collocazione su suolo pubblico di dehors previo rilascio del titolo edilizio e abilitativo e/o dell'autorizzazione degli enti preposti all'eventuale vincolo, nonché a tutte le autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente al momento dell'installazione stessa, così come indicato dall'ufficio tecnico comunale, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti dal presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.

Linee guida per l'installazione di dehors

È prevista la possibilità di installare strutture fisse e amovibili – temporanee sugli spazi pubblici, con le finalità di pubblico interesse e secondo le seguenti regole. Si intende come "dehors" l'occupazione con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, gazebo e elementi di delimitazione spaziale e di decoro (parapetti e fioriere), di suolo pubblico, da parte di esercizi pubblici di somministrazione, quali bar,

ristoranti, pizzerie, pub ed affini. I gazebo possono essere provvisti di coperture a falde semplici comunque articolate e nel periodo invernale anche di tamponature laterali vetrate.

L'occupazione di suolo pubblico con dehors non deve ostacolare la normale fruizione delle aree pubbliche adiacenti e deve rispettare i seguenti criteri:

- il dehors deve di norma, essere installato attiguo all'esercizio pubblico. Qualora le condizioni dell'area non consentano tale soluzione, può essere installato in posizione prospiciente. In ogni caso non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali, né porsi in contrasto con le norme del codice della strada e del suo regolamento di attuazione;
- nell'occupazione dei marciapiedi dovrà essere lasciato uno spazio di almeno metri 2,00 per il passaggio pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- l'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente;
- il dehors, o parte di esso, non può essere posato su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- il dehors non deve comportare compromissione per l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, singoli e di insieme e deve garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito;
- tra diversi dehors deve essere lasciato un passaggio libero non inferiore a metri 2,00;
- i dehors contigui con i distacchi di cui al punto precedente, dovranno avere uguali altezze pur nel possibile disegno diverso delle coperture;
- i dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante;
- tutti gli elementi che compongono il dehors devono essere mobili, smontabili, facilmente rimovibili e dovranno ricadere imprescindibilmente entro l'area autorizzata;
- i sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono inibiti nei dehors, tranne condizioni particolari ed eccezionali autorizzate con singolo ed apposito provvedimento;
- tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione di legge e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme in materia;
- tavolini e sedie dovranno essere preferibilmente in legno a colorazione naturale o in metallo, non lucido, di colore grigio antracite, privilegiando le strutture leggere in armonia con il contesto;
- l'installazione di pedane non è ammessa, anche internamente ai gazebo se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti. Le pedane ammesse devono avere struttura modulare facilmente smontabile, privilegiando l'uso di pavimentazioni in legno; non sono ammessi pavimenti in moquette o materiali simili. E' vietato l'utilizzo di lamiere metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari;
- le protezioni dovranno essere installate solo nel caso esista la necessità di delimitare il dehors (marciapiedi stretti o vicinanza alla sede stradale oltre che precise esigenze dell'esercizio); i parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti vetrate dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie eventualmente coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli;
- le eventuali fioriere, tenute a regola d'arte, dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, adornate con piante appartenenti alla vegetazione mediterranea o con essenze floreali prive di spine;
- all'interno dei dehors sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza;

• l'eventuale illuminazione notturna dei dehors dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione con l'obbligo di presentare copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Le presenti prescrizioni si applicano anche alle tende parasole utilizzate per la copertura degli spazi immediatamente attigui l'esercizio pubblico (sia aperti, che delimitati da strutture verticali quali parapeti, recinzioni, ringhiere etc).

.Tipologie di dehors

Possono essere installate esclusivamente le tipologie di dehors raffigurate come di seguito, con esclusione di tutte le altre tipologie non indicate:



Fioriere in corten



Fioriere prefabbricate in cemento bianco e liscio



Ombrelloni in struttura lignea con tenda bianca/avorio





Esempio di struttura a gazebo con pannelli in plexiglass

16

.ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e regolarmente installate previa autorizzazione edilizia o concessione di occupazione suolo, sono confermate per un tempo non superiore ad **anni due**, salvo che non sia previsto diversamente da altre disposizioni. Superato tale periodo transitorio e obbligatorio l'adeguamento al presente regolamento Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

.

.ART. 10 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non già determinate dai singoli articoli e quando non costituiscano reato o non siano contemplate da altre leggi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 400,00 a un massimo di Euro 1.200,00, stabilita dal Responsabile del Servizio urbanistica con atto motivato.

Nel caso in cui le norme del presente Regolamento prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica di aree, ecc., ed il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Responsabile del Servizio **interessato** dispone, con ordinanza, che si provveda. Decorso il termine entro cui provvedere, lo stesso Responsabile può disporre di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge.